



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2205 del 2009,
proposto da:

C.N.S. – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop, in proprio e quale
mandatario RTI con Cofatech Servizi S.p.A. e SI Servizi, in persona del legale
rappresentante in carica, nonché COFATECH SERVIZI S.P.A., in persona del
legale rappresentante in carica, e SI SERVIZI COFATECH S.p.A., in persona del
legale rappresentante in carica, tutto rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco
Della Porta, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Lorenzo
Valla, n. 2;

contro

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI (AMT) DI GENOVA, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Marconi e
Luca Gabrielli, con i quali è elettivamente domiciliata, presso lo studio del
secondo, in Roma, via P. P. Vergerio, n. 12 Sc.B;

nei confronti di

SOC. CAE AMGA ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Giovanni Di Gioia e Rossana Brandolin, con i quali è elettivamente domiciliata presso Giovan Candido Di Gioia in Roma, piazza G. Mazzini, n. 27;

per la riforma

della sentenza del TAR LIGURIA – GENOVA, SEZ. II, n. 00039/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA GESTIONE IMPIANTI TECNICI E CLIMATIZZAZIONE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.M.T. e CAE AMGA Energia S.p.A., che hanno spiegato anche appello incidentale:

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Della Porta, avv. Marconi per AMT e avv. Anselmi e Gabrielli;

Visto il dispositivo di sentenza n. 706 del 28 ottobre 2009;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop (d'ora in avanti, C.N.S.), in proprio e quale capogruppo mandatario dell'A.T.I. con le società Cofatech Servizi S.p.A. e Si Servizi S.p.A., nonché queste ultime, avendo partecipato alla gara (in G.U.C.E. del 10 ottobre 2007) indetta dall'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova (d'ora in avanti, A.M.T.) per l'affidamento del servizio energia, comprensivo dei servizi di manutenzione e di realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica sugli

impianti termici, finalizzati al risparmio energetico e all'efficienza degli impianti stessi, per un periodo di 60 mesi e per un importo a base di gara di €. 4.000.000,00 (IVA esclusa), classificandosi al secondo posto, con rituale ricorso giurisdizionale hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio alla CAE AMGA Energia S.p.A.

Con un unico motivo di censura hanno lamentato la violazione dell'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostenendo che l'aggiudicataria era una società a capitale misto, controllata dal Comune di Torino attraverso il gruppo Iride (e segnatamente attraverso Iride Mercato S.p.A., a sua volta controllata da Iride S.p.A., il cui capitale era detenuto al 99% dal Comune di Torino), e che pertanto non poteva svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, diversi da gli enti locali partecipanti, così che essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

2. A.M.T., resistendo al ricorso, ha dedotto: innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del contratto; l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto i ricorrenti non avevano agito anche per il risarcimento del danno; la tardività del ricorso, stante la presenza dei rappresentanti del C.N.S. alla seduta della commissione di gara del 17 dicembre 2007, in cui era stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto; in ogni caso, l'infondatezza del ricorso, sia perché il divieto di cui all'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non opera in materia di servizi pubblici locali (tra cui rientra il servizio oggetto della gara), sia perché non sussisteva nel caso di specie il requisito della produzione di servizi strumentali, atteso che CAE AMGA Energia S.p.A. non è una società in house, opera in regime di libero mercato e non ha alcun rapporto di strumentalità con le funzioni amministrative svolte dal Comune di Torino.

3. Anche CAE AMGA Energia S.p.A. ha chiesto il rigetto del ricorso principale, contestando innanzitutto di essere controllata dal Comune di Torino, di svolgere attività in favore di quest'ultimo, nonché di essere stata costituita da enti pubblici per la produzione di servizi strumentali agli stessi e rilevando di svolgere, invece, attività in regime di libero mercato.

3.1. La predetta CAE AMGA Energia S.p.A. ha poi spiegato ricorso incidentale, sostenendo che l'A.T.I. formata da C.N.S., Cofatech Servizi S.p.A. e Si Servizi S.p.A. non avrebbe potuto neppure essere ammessa alla gara, in quanto C.N.S. e Cofatech Servizi S.p.A. avevano presentato autonome domande di partecipazione alla gara, erano state autonomamente qualificate e non avrebbero quindi potuto presentare un'unica offerta.

3.2. Con successivi motivi aggiunti al ricorso incidentale è stata anche lamentata, per un verso, “violazione e falsa applicazione del divieto di contestuale partecipazione a una gara pubblica di un consorzio e di una consorziata – violazione e falsa applicazione art. 37 cod. contr. – violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte – difetto di istruttoria”, in quanto alla gara avevano partecipato il consorzio C.N.S. ed una sua consorziata, la soc. Manutencoop, che avrebbe dovuto essere esclusa, e, per altro verso “violazione del bando di gara (punto III.2.1.) – violazione e falsa applicazione dei principi in materia di qualificazione attraverso l'attestazione SOA recante l'indicazione dei pregressi servizi analoghi – difetto di istruttoria”, in quanto la società Gesta S.p.A., indicata da C.N.S. in sede di offerta quale esecutrice del servizio, ex art. 37, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e la società Si Servizi S.p.A. non avevano presentato l'attestazione SOA prevista dal bando e la dichiarazione concernente i servizi analoghi.

4. C.N.S., oltre a controdedurre alle tesi avversarie, ha a sua volta proposto motivi aggiunti al ricorso principale, lamentando: l'irregolarità della cauzione provvisoria

presentata da CAE AMGA Energia S.p.A. a causa della illeggibilità della firma, della mancata indicazione delle generalità dei firmatari della fonte dei relativi poteri; la violazione dell'articolo 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, perché la dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria Climaenergia non era riferito all'intera durata dell'appalto; la violazione del punto 11.12 del disciplinare di gara, perché la fideiussione definitiva prodotta da CAE AMGA Energia S.p.A. era datata 11 marzo 2008 e quindi tardiva rispetto all'ordinativo di acquisto del 28 febbraio 2008; la omessa allegazione da parte di CAE AMGA Energia S.p.A. del documento di identità all'ordine di acquisto; l'erronea indicazione dell'oggetto nella cauzione definitiva prodotta dall'aggiudicataria, nonché l'esistenza di un conflitto di interessi tra quest'ultima e A.M.T., atteso che la prima era indirettamente controllata dai Comuni di Genova e di Torino e la seconda era controllata dal Comune di Genova.

5. L'adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, rigettati in quanto infondati il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti (esaminati per primi in quanto finalizzati alla esclusione dalla gara di C.N.S.), ha ritenuto infondato il ricorso principale, dichiarando in parte irricevibili ed in parte infondati anche i motivi aggiunti e dichiarando altresì il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento del contratto.

In sintesi, il predetto tribunale ha osservato in linea generale che il divieto di cui all'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera solo per le società pubbliche o miste costituite per la produzione di beni e servizi strumentali agli enti che le hanno costituite o le partecipano (ovvero nei casi previsti dalla legge per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, con esclusione dei servizi pubblici locali) e che per servizi strumentali devono intendersi quelli specificamente rivolti all'ente pubblico locale, acquisiti mediante contratto di appalto pubblico e non già quelli di interesse

generale erogati in luogo dell'ente locale istituzionalmente competente, ai cittadini pubblici (che costituiscono i servizi pubblici locali).

Ha poi evidenziato che il servizio di gestione calore, oggetto dell'appalto, costituisce un appalto di servizio strumentale all'ente affidante; che i comuni di Genova e di Torino controllano indirettamente, per il tramite della holding finanziaria F.S.U. s.r.l., le società Iride Servizi S.p.A. e CAE AMGA Energia S.p.A. e che, essendo quest'ultima fornitrice del servizio calore agli stabili del comune di Genova (cioè di un servizio strumentale), la stessa rientrerebbe astrattamente nell'ambito del divieto di cui all'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; tuttavia la partecipazione del Comune di Genova e del Comune di Torino alla CAE AMGA Energia S.p.A. è di terza generazione e ciò rende inapplicabile la normativa sopra indicata, secondo una interpretazione della stessa conforme al principio fissato dall'articolo 41 della Costituzione e soprattutto coerente con la sua ratio, alcun ente locale figurando direttamente come socio (essendo il capitale sociale interamente detenuto da Iride Mercato S.p.A.); né risulta applicabile al caso di specie l'articolo 3, comma 27, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quanto CAE AMGA Energia S.p.A. non rientra tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ciò senza contare che tale disposizione non sarebbe neppure applicabile *ratione temporis*, il bando della gara in questione essendo stato pubblicato il 10 ottobre 2007.

6. C.N.S. con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l'erroneità per violazione e falsa interpretazione del più volte citato articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed insistendo in particolare sulla indiscutibile originaria natura strumentale (rispetto all'ente locale) di CAE AMGA Energia S.p.A., di per sé idonea a farla ricadere nel divieto sancito dalla invocata

norma, circostanza inopinatamente sottovalutata e travisata dai primi giudici con erronei riferimenti all'articolo 41 della Costituzione.

7. A.M.T. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello principale e spiegando, a sua volta, appello incidentale con il quale ha lamentato innanzitutto la omessa pronuncia dei primi giudici sull'eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché la violazione dell'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il difetto di motivazione circa la ricostruzione del concetto di strumentalità operata dai primi giudici in contrasto con l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 1° agosto 2008, n. 326.

8. Anche CAE AMGA Energia S.p.A., oltre a chiedere il rigetto dell'avverso gravame, ha proposto appello incidentale, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione del concetto di strumentalità, contestando in ogni caso di essere stata costituita per svolgere attività e servizi in favore di un ente locale e riproponendo sostanzialmente i motivi del ricorso incidentale sollevati in prime cure.

9. Tutte le parti hanno illustrato le proprie rispettive tesi difensive con apposite memorie.

All'udienza del 27 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. L'appello principale è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata alla stregua delle seguenti osservazioni.

11. Giova innanzitutto rilevare che l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (nel testo risultante dalle numerose modificazioni apportate dall'art. 1, comma 720, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 ; dall'articolo 18, comma 4 septies, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185; dall'articolo 48, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché dall'articolo 4, comma 7 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, e dall'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, stabilisce quanto segue.

“1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare [esclusivamente] con gli enti costituenti o partecipanti e affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento di diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti”.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tal fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero

scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma”.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data”.

12. Per la esatta comprensione della portata di tale norma è utile rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza 1° agosto 2008, n. 328 ha osservato che le predette disposizioni “...definiscono il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all’oggetto sociale di queste ultime” e sono “... fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d’impresa di enti pubblici. L’una e l’altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza”.

Il legislatore ha pertanto inteso “...separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione”; in tal modo, secondo la Corte, “non è negata né limitata la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando ad una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza”, così che “l’obiettivo delle disposizioni impugnate è quello di evitare che soggetti

dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. Dunque, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori distorsivi della concorrenza”.

13. Con particolare riferimento al requisito della strumentalità, la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., sez. V, 7 luglio 2009, n. 4346) ha chiarito che esso sussiste “...allorquando l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo” e per il perseguimento dei loro fini istituzionali (C.d.S., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766), mirando pertanto il divieto in questione “...ad escludere che le società strumentali possano svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati perché se così fosse si creerebbe un’alterazione o una distorsione della concorrenza o del mercato”.

E’ in tale ottica che si giustifica, del resto, la previsione di cui al secondo comma del ricordato articolo 13, che impone a tali società strumentali un oggetto sociale esclusivo, con la precisazione che esso non deve essere inteso come divieto delle società multiutilities, ma come rafforzamento delle regola della esclusività (ancora C.d.S., sez. V, 7 luglio 2009, n. 4346; A.P. 3 marzo 2008, n. 1).

Il divieto che colpisce le società strumentali è giustificato dalla circostanza che esse costituiscono una longa manus delle amministrazioni pubbliche, operando quindi essenzialmente per queste ultime e non già per il pubblico (C.d.S., 12 giugno 2009, n. 3766; 14 aprile 2008, n. 1600; sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215) e sostanzialmente in deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza e perciò stesso determinando il vulnus dell’alterazione o distorsione della concorrenza e del mercato e al principio di parità degli operatori.

Sotto tale profilo si deve pertanto ritenere che sia proprio l'elemento oggettivo della strumentalità a giustificare il divieto di cui si discute e non già la partecipazione delle amministrazioni pubbliche al capitale delle predette società: ciò trova del resto conforto sia nella previsione del secondo comma dell'articolo 13, secondo cui tali società sono ad oggetto sociale esclusivo, sia in quella del successivo terzo comma dello stesso articolo 13, a mente del quale le predette società devono cessare le attività non consentite entro quarantadue mesi ed a tal fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società.

14. Sulla scorta delle precedenti osservazioni, la Sezione è dell'avviso che la CAE AMGA Energia S.p.A., aggiudicataria dell'appalto di cui si discute, non rientri nell'ambito del divieto stabilito dal più volte citato articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione.

14.1. Invero la tesi propugnata dalla società appellante ruota sulla circostanza che la predetta società CAE AMGA Energia S.p.A. sarebbe, sia pur indirettamente partecipata, dal Comune di Genova e dal Comune di Torino e che per tale ragione essa potrebbe svolgere attività soltanto per i (due) predetti enti locali.

Senonchè occorre evidenziare che, come del resto già sottolineato, anche sulla scorta della interpretazione letterale della disposizione in questione, l'obbligo per le società, a capitale interamente pubblico o misto, di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti ed il connesso divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati (né attraverso affidamento diretto, né attraverso gara) riguarda solo quelle "...costituite o partecipate dalla amministrazione pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione di tali attività".

E' solo la specifica missione strumentale della società rispetto all'ente che l'ha costituita ovvero la partecipa a giustificare il divieto legislativo di operare per altri soggetti pubblici o privati, al fine di non godere della posizione privilegiata sul mercato, determinata proprio dalla predetta strumentalità, ritenuta dal legislatore fonte di alterazione o di distorsione della concorrenza e del mercato e di violazione del principio di parità degli operatori.

La specialità della norma in questione poi non ne consente l'interpretazione analogica e l'applicazione a casi diversi da quelli espressamente previsti.

14.2. Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti, non emerge affatto che CAE AMGA Energia S.p.A. sia stata costituita o sia partecipata dalle ricordate amministrazioni pubbliche locali per la produzione di beni e servizi ad esse strumentali in funzione della loro attività.

E' sufficiente osservare che la proprietà della predetta CAE AMGA Energia appartiene interamente ad altra società, la IRIDE Mercato S.p.A.: circostanza che già di per sé esclude l'operatività del ricordato articolo 13.

Un ulteriore elemento che milita per l'esclusione dell'applicazione del divieto in questione nei confronti di CAE AMGA Energia S.p.A. si ricava anche dalla lettura del suo oggetto sociale, quale risulta dal certificato della Camera di Commercio, di Genova in data 21 aprile 2008.

In detta certificazione si legge infatti che "La società ha per oggetto la promozione, la disciplina ed il coordinamento delle attività: A) di gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non, e cogenerazione industriale di energia elettrica e di calore per teleriscaldamento e condizionamento nell'area industriale Fiumara in Genova Sampierdarena; B) la costruzione, la installazione, gestione, manutenzione e conduzione di impianti elettrici, di condizionamento, di teleriscaldamento, di generazione e cogenerazione di energia elettrica e calore, propri e di terza; C) l'offerta di servizi integrati per la

realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio ed efficienza energetica. Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la società provvederà inoltre: alla promozione, negoziazione e stipulazione di contratti e di accordi con terzi. Tali contratti e accordi potranno prevedere investimenti per realizzare gli interventi di cui ai punti A), B) e C) presso i clienti (strutture residenziali, terziarie e produttive); alla promozione ed alla partecipazione ai programmi nazionali ed esteri di ricerca ed ogni forma di collaborazione, nell'ambito dell'oggetto sociale, con strutture pubbliche e private per la diffusione di conoscenze e per il trasferimento tecnologico, anche a favore di piccole e medie imprese. La società, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e purchè strumentale alla realizzazione dello stesso, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare o immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia sia all'estero, assumere rappresentanze ed agenzie con o senza deposito, interessenze e compartecipazione in altre società o imprese aventi scopo analogo. La società potrà concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi ivi comprese le fidejussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare”.

Non vi è in effetti alcun elemento dal quale possa fondatamente e ragionevolmente ricavarsi che CAE AMGA Energia S.p.A. possa essere in qualche modo considerata come una società strumentale di amministrazioni pubbliche locali (id est, del Comune di Genova e del Comune di Torino), secondo l'autorevole interpretazione dell'articolo 13 fornita dal giudice delle leggi, svelando proprio l'oggetto sociale, una “missione” rivolta al pubblico – e quindi al mercato – piuttosto che un'esclusiva riserva di attività per una qualche amministrazione pubblica locale.

14.3. Ciò rende del tutto irrilevante la circostanza che la società IRIDE Mercato S.p.A. sia di proprietà di Iride S.p.A., di Iride Energia e di A.E.M. Torino Distribuzione S.p.A. – A.E.M. TO S.p.A. e che, a sua volta, IRIDE S.p.A. sia controllata da Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l., appartenente per metà al Comune di Genova e per metà al Comune di Torino.

Come hanno correttamente rilevato i primi giudici, si è in presenza di una partecipazione di terza generazione che non è assolutamente idonea a far assumere alla CAE AMGA Energia S.p.A. la peculiare caratteristica di società strumentale di dette amministrazioni pubbliche locali e a rendere operante il divieto invocato dall'appellante.

Peraltro è ancora opportuno segnalare che, come emerge dai chiarimenti forniti dal Comune di Torino (con nota prot. 7513 T06,0802 dell'8 agosto 2008) su specifica richiesta istruttoria del giudice di primo grado (chiarimento sui quali non è stata svolta alcuna puntuale contestazione da parte dell'appellante), il Comune di Torino non ha mai avuto rapporti contrattuali, né ha mai direttamente stipulato contratti con CAE AMGA Energia S.p.A. per la gestione del riscaldamento e/o della climatizzazione e/o di conduzione degli impianti termici relativi agli immobili e/o agli impianti comunali; quanto all'assetto della Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l. nei predetti chiarimenti è evidenziato, per un verso, che ad essa partecipano solo il Comune di Torino ed il Comune di Genova, e, per altro verso, che essa ha oggetto, tra l'altro, la gestione della partecipazione di maggioranza nel capitale della quotata IRIDE S.p.A., nata dalla fusione per incorporazione – divenuta efficace il 31 ottobre 2006 – di AMGA S.p.A. in A.E.M. Torino S.p.A.

14.4. L'appello pertanto non è meritevole di favorevole considerazione, essendo altresì del tutto irrilevante il richiamo all'articolo 3, comma 27, della legge finanziaria 2008 che si rivolge invero alle amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui non rientra evidentemente l'appellante.

15. Il rigetto dell'appello principale, con conseguente conferma della sentenza impugnata, rende improcedibili per carenza di interesse gli appelli incidentali.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C.N.S., Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in proprio e quale mandatario RTI con Cofatech Servizi S.p.A. e SI Servizi S.p.a., Cofatech Servizi S.p.A. e SI Servizi S.p.a., nonché sugli appelli incidentali spiegati da A.M.T., Azienda Mobilità e Trasporti di Genova e da CAE AMGA Energia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, n. 39/2009, così provvede:

- respinge l'appello principale;
- dichiara improcedibili gli appelli incidentali;
- dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccharini, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Giancarlo Montedoro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione